

**ADDENDUM ALLA POLIZZA N. 00030532300532**

Con il presente addendum che forma parte integrante della polizza 00030532300532, d'accordo tra le parti, a maggior chiarimento, precisazione e deroga di quanto previsto nel simplo di polizza si precisa quanto di seguito indicato:

- 1) Il massimale di RCT/O è esteso ad euro 3.000.000 per sinistro e ad euro 3.000.000 per danni a persone.
- 2) Si conferma che la presente assicurazione è estesa ai danni materiali e immateriali causati da violazione del regolamento UE 2016/679 del DL GS 196/2003 e successive modificazioni integrazioni, relativi alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.

FERMO IL RESTO.

Il presente documento è stato redatto in La Spezia il 17 gennaio 2024.

GENERALI ITALIA SPA –  
DIVISIONE CATTOLICA

L'Agente

Firmato digitalmente da:


Battistini Andrea

Firmato il 17/01/2024 11:09

Seriale Certificato: 3097640

Valido dal 11/12/2023 al 11/12/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





( )

## **Polizza di Responsabilità Civile Generale**

## **DESCRIZIONE DEL RISCHIO:**

La contraente fornisce prestazioni di assistenza a giovani con problemi di dipendenze (droghe, alcool) ed emarginati in genere e gestisce, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, le attività previste dalla Legge 381/91 sia del tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) che del tipo B (attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo). La Contraente agisce sia da Consorzio per le cooperative socie conferendo alle stesse la gestione dei servizi previsti dalle convenzioni, sia da "capogruppo" nella riunione di imprese stipulata per le nuove attività assistenziali.

Il lavoro viene svolto in stretta collaborazione con i servizi territoriali pubblici e privati.

In particolare l'attività consiste nell'assistenza alla persona in relazione alle seguenti problematiche:

- Dipendenze patologiche;
- Disabilità;
- Stati vegetativi: Vengono ospitate persone in stato vegetativo o di minima coscienza e persone con gravi patologie neurologiche a carattere degenerativo.

Il tutto in conformità alle descrizioni riportate nel questionario allegato che forma parte integrante della presente polizza.

La presente polizza assicurativa riprende il rischio assicurato con polizza 305.32.2733.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

**Assicurazione:**

---

Il contratto di assicurazione;

**Polizza:**

---

Il documento che prova l'assicurazione;

**Assicurato:**

---

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Contraente:**

---

Il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto;

**Società:**

---

l'impresa assicuratrice;

**Premio:**

---

la somma dovuta alla Società;

**Sinistro RCT:**

---

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

**Sinistro RCO :**

---

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

---

**Sinistro RCT In Serie:**

Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi o da prestatori di lavoro in conseguenza di una pluralità di danni derivanti direttamente o indirettamente dallo stesso atto, errore od omissione, o da più atti, errori od omissioni, tutti riconducibili ad una medesima eziopatogenesi, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.

A maggior precisazione di quanto sopra indicato, nell'eventualità di un contagio, epidemia o pandemia, tutti i comportamenti colposi omissivi o commissivi che possano generare una o più richieste di risarcimento e/o una o più azioni di regresso da parte di terzi o di enti previdenziali/assicurativi, verranno considerate un unico sinistro.

**Indennizzo:**

---

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Franchigia/Scoperto:**

---

importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

**Cose:**

---

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## **LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI – SOTTOLIMITI**

La Società, sulla base delle condizioni di Assicurazione riportate nella presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

### **Responsabilità civile verso Terzi (RCT)**

€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di :

€ 2.500.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali

€ 2.500.000,00 per danni materiali a cose

### **Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)**

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

€ 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

( ) Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastofale previsto per la garanzia R.C.T..

In caso di sinistro in serie la massima esposizione della Società sarà pari a € 2.500.000,00.

Resta inoltre inteso che, in nessun caso, la Società potrà liquidare in aggregato, cumulando sinistri ordinari e sinistri in serie, un importo annuo complessivo superiore ad € 2.500.000,00 per ciascuna annualità assicurativa.

Impiego, uso di sangue e derivati, emotrasfusioni, AIDS, virus epatite C: € 150.000,00 per anno assicurativo

Cose in consegna e/o custodia: € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo singolo sinistro

Cose portate e non consegnate; € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo singolo sinistro

( ) Fonti Radioattive per uso medicale o diagnostico: € 150.000,00 per anno assicurativo

Divulgazione Informazioni (Legge Privacy – D.Lgs n° 196/2003): € 50.000,00 per anno assicurativo

Danni da incendio ed esplosione: € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

## **CONTEGGIO DEL PREMIO**

Fatturato preventivo dichiarato € 5.000.000,00 al tasso lordo del 0,720 Promille - Premio annuo anticipato soggetto a regolazione in conformità alle Condizioni di Assicurazione € 3.600,00, comprensivo delle imposte vigenti, pagabile in un'unica soluzione.

La tassazione applicata tiene conto del fatto che la contraente cede parte della lavorazione a professionisti e società terze che sono e devono essere obbligatoriamente assicurate.

## **CLAUSOLE SPECIFICHE**

### **RETROATTIVITA'**

La garanzia opera per le richieste di risarcimento derivanti da comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente alla data del 31. 12. 2010.

La presente polizza non opera per le richieste di risarcimento assistite da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della presente polizza, stipulate con altri Assicuratori.

### **REGIME CLAIMS MADE**

La presente polizza opera, ai sensi delle condizioni di assicurazione, per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di vigenza della presente polizza e originate da comportamenti colposi posti in essere in vigenza di detta polizza o negli anni precedenti, nel periodo di retroattività indicato in polizza.

Le eccezioni a questo regime temporale di assicurazione sono indicate nelle eventuali garanzie che prevedono validità temporali diverse.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società, in base a conforme proposta/questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose.

L'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni e per l'attività prestata, nelle strutture gestite dal Contraente da:

- a) dipendenti, compresi medici e paramedici;
- b) prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi di legge;
- c) prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione regolarmente utilizzati ai sensi di legge;
- d) tirocinanti.

tranne il caso di dolo, nel qual caso la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente / Assicurato; In tale ipotesi, qualora la Compagnia fosse condannata a pagare l'intero ammontare del danno, essa si riserva la facoltà di esercitare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Sono considerati terzi, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 C. P., i prestatori di lavoro indicati ai precedenti punti b) e c).

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti, per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

### **Art. 2) Persone non considerate terzi.**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscano il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato.
- b) I dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Cod. Pen. e quelli di cui ai punti b) e c) del precedente Art. 1)

**Art. 3) Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

**A)**

1. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti, del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge n° 626/94, nonché del Direttore Sanitario;
2. di natura estetica e fisionomica;
3. da distribuzione e utilizzazione del sangue;
4. da attività di sperimentazione clinica;
5. da attività di riproduzione assistita.

**B) conseguenti a:**

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto
4. trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

**C) da proprietà ed uso di:**

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

**D)**

- 1) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;

**E)**

- 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 2) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 3) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

**F)**

- 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Cod. Civ.;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

**G)** derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive e per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

**H)** derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date

I) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti finiti interamente o parzialmente di asbesto e, inoltre, all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

L) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

M) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

N) provocati da campi elettromagnetici.

O)

1. I danni fisici, danni a cose, spese mediche, danno alla persona o di immagine derivanti da, risultanti da, causati da, provocati da, o in qualunque modo relativi alla esistenza, inalazione o esposizione a funghi o spore di qualsiasi genere;
2. qualsiasi costo o spesa in qualunque modo inerente o derivante dalla riduzione, mitigazione, cura, contenimento, disintossicazione, neutralizzazione, monitoraggio, rimozione, smaltimento o obbligo di verificare o valutare la presenza o gli effetti di funghi o spore di qualsiasi genere;
3. qualunque obbligo di contribuire con o risarcire chiunque, persona fisica, giuridica, ente o organizzazione, in qualunque modo connesso ai precedenti punti 1. e 2.,

Resta altresì convenuto che la presente esclusione è operante anche in presenza di qualsiasi altra causa, evento, sostanza, prodotto e/o componente per costruzioni che abbia contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale al danno o alla lesione.

Al fini dell'esclusione di cui al presente paragrafo si adottano le seguenti definizioni:

-il termine "Fungo/Funghi" include, ma non si limita a, qualunque forma o tipo di muffa, fungo, fermento o bio - contaminante.

-il termine "Spora/Spore" include, ma non si limita a qualunque sostanza prodotta da, propagata da, o derivante da "Fungo/Funghi".

P) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Q) cagionati da opere o installazioni in genere avvenute dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazione di riparazione, manutenzione o posa in opera quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

R) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

E' altresì esclusa:

S) la responsabilità di persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e non assicurate a termini della presente polizza.

#### **Art. 4) Estensione territoriale al fini della garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

**Art. 5) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. del 26 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D. Lgs. del 26 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio, previa deduzione di una franchigia di € 2.500,00 per ciascun infortunato.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

**Art. 6) Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La garanzia R.C.O. non vale:

- per le malattie professionali;
- per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti finiti interamente o parzialmente di asbesto;
- derivanti dall'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- provocati da campi elettromagnetici.

**Art. 7) Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.**

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

**Art. 8) Validità temporale dell'assicurazione R.C.T.**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto della presente polizza.

**Art. 9) Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in polizza sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**Art. 10) Limiti di indennizzo**

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

### **Art. 11) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.

Il pagamento del premio deve essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- pagamento in denaro contante purché il premio annuo non sia superiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
- bonifico bancario o postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "polizza danni", il codice agenzia e il numero di polizza) accreditando l'importo sul conto corrente intestato a "Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa" indicato nella nota informativa o sul conto corrente di agenzia autorizzato da Cattolica che verrà indicato dall'agenzia al momento della stipula del contratto;
- postaglio o bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "polizza danni", il codice agenzia e il numero di polizza) accreditando l'importo sul conto BancoPosta intestato a "Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa" indicato nella nota informativa acceso presso Poste Italiane o sul conto BancoPosta di agenzia autorizzato da Cattolica che verrà indicato dall'agenzia al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a "Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa" o al "nome cognome (ragione sociale) agente, in qualità di agente di Cattolica Assicurazioni".

### **Art. 12) Proroga dell'assicurazione**

La presente garanzia ha durata di mesi 12 con effetto dalle ore 24 del 31 DICEMBRE 2020 e termina alle ore 24 del 31 DICEMBRE 2021, senza tacito rinnovo.

### **Art. 13) Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, nonché i compensi a lavoratori temporanei o in collaborazione coordinata continuativa.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 % di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 14) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Cod. Civ.).

L'Assicurato o il Contraente si impegna in caso di responsabilità personale di medici dipendenti e non dipendenti, a fornire gli estremi della copertura assicurativa eventualmente stipulata dagli stessi.

#### **Art. 15) Gestione delle vertenze – Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato e/o il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato e/o Contraente del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato / Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato / Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 16) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 17) Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente

deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

**Art. 18) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Cod. Civ.)

**Art. 19) Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.)

**Art. 20) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 21) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 22) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 23) Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

**Art. 24) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**Art. 25) Insegne e cartellonistica**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dalla proprietà e dalle manutenzioni di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni presenti nell'ambito degli enti assicurati e nelle aree limitrofe con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella qualità di committente dei lavori.

**Art. 26) Somministrazione cibi**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dalla gestione della mensa aziendale, catering, ristori, spacci, bar e foresterie compresi i rischi conseguenti alla somministrazione dei cibi e bevande. L'assicurazione è altresì prestata anche per la responsabilità della proprietà e della gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

#### **Art. 27) Danni a mezzi sotto carico o scarico**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. D 3, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti ed agli aeromobili, i danni conseguenti a mancato uso.

#### **Art. 28) Garanzia inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 3, lett. B1) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e il massimo di € 25.000,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 258.000,00 per anno assicurativo.

#### **Art. 29) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 30) Macchine operatrici**

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e sollevamento, operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta in polizza, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.

#### **Art. 31) Danni ai veicoli in sosta**

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell'Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell'Ente assicurato.

Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.

#### **Art. 32) Qualifica di terzi**

Si conviene che è riconosciuta la qualifica di terzi, relativamente alle lesioni corporali:

- ai professionisti ed ai consulenti non dipendenti di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attività svolte;
- ai dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine all'attività dall'Assicurato.

Resta altresì convenuto che sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, artigiani, fornitori, rappresentanti, clienti che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico, riparazioni, collaudi, manutenzioni ed altre attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione, sempreché della causa del danno non sia responsabile il danneggiato stesso ed in quanto i suddetti soggetti non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

#### **Art. 33) Committenza auto**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i

danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile. L'estensione di garanzia di cui alla presente Condizione Particolare, vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge.

#### **Art. 34) Rischi complementari**

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dell'ente assicurato;
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'ente assicurato limitatamente alle lesioni corporali;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci o referti o elaborati, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.;
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilena e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;

#### **Art. 35) Cose portate da assistiti e/o ospiti**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 lett. F2) della presente Sezione la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 del Cod. Civ., per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio, delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 15.000 per anno assicurativo.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatti con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da operazioni di lavaggio, smacchiatura e simili.

#### **Art. 36) Prove ed esami connesse all'assunzione di personale.**

Premesso che l'assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali.

#### **Art. 37) R.C. committenza dei lavori dati in appalto.**

Per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato nella sua qualità di committente.

#### **Art. 38) Privacy e sicurezza.**

L'assicurazione vale anche per le richieste di responsabilità civile che possano derivare all'assicurato da violazioni della Legge n°675 del 31/12/1996 (legge sulla privacy) e successive

modifiche e del D.lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 39) Proprietà e manutenzione dei fabbricati**

A parziale deroga dell'Art. 3) lett. E1 l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, montavivande, scale mobili ed elevatori in genere comunque azionati, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco compresi alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a 1,50 m.

Tale garanzia comprende inoltre i danni derivanti:

da lavori di manutenzione, riparazione anche straordinaria dei fabbricati e degli impianti esistenti, sopraelevazioni o demolizioni, sia eseguiti dall'Assicurato, che affidati ad imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture esclusi quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità del locali e/o da rigurgiti di fogne.

#### **Art. 40) Malattie Professionali.**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse patologie da asbesto e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ad integrazione delle esclusioni previste per la RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
  - 2) per le malattie professionali conseguenti:
    - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
    - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
  - c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
  - d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in

quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**Questa estensione di garanzia viene prestata con il limite di risarcimento di € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### **Art. 41) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Cattolica si obbliga a tenere indenne il Direttore Sanitario, salvo il caso di dolo, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle sue mansioni. Dalla presente garanzia sono esclusi i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati.

#### **Art. 42) Franchigia**

Le garanzie prestate con la presente assicurazione sono soggette alla FRANCHIGIA a carico dell'Assicurato di € 1.000,00 per singolo sinistro che, in caso di pagamento al terzo danneggiato senza deduzione della franchigia o dello scoperto, verrà rimborsata dal Contraente/Assicurato alla Società entro 30 giorni da quanto essa ne faccia richiesta pena la risoluzione del contratto. Nel caso determinate garanzie prevedano uno scoperto percentuale del danno, la suddetta franchigia verrà considerata come scoperto minimo per ogni sinistro.

Il presente contratto, fatto in tre esemplari ad un solo effetto in La Spezia il 31.12.2020 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

**CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.**

**IL CONTRAENTE**

#### **CLAUSOLE CON SPECIFICA APPROVAZIONE**

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di accettare specificatamente:

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

gli Artt. 17 (Coesistenza di altre assicurazioni) – 16 (- Recesso in caso di sinistro) – 23 (Foro competente) – 14 (Denuncia ed altre comunicazioni di responsabilità) – 15 (Gestione del sinistro – Arbitrato Irrituale).

Dichiaro altresì di accettare la normativa che regola la validità temporale (Art. 12 Proroga dell'assicurazione) dell'assicurazione ( In deroga al 1° comma dell'art. 1917 c.c.) e le clausole specifiche Retroattività e Regime Claims Made.

**CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.**

**IL CONTRAENTE**

